

**Circolare n. 21
19/06/2017 sc-fa**

Ambiente.

**Legge Regionale
di semplificazione
2017.**

**L.R.30 maggio
2017, n. 15.**

**Disposizioni in mate-
ria di energia.**

Il 31 maggio scorso è entrata in vigore la Legge regionale di semplificazione 2017 (L.R. Lombardia 30 maggio 2017, n.15).

Di seguito, si evidenziano le disposizioni di modifica apportate in campo energetico, rinviando, per altre modifiche (in materia di commercio, turismo, attrattività, etc.), alla circolare dei Servizi Legale e Legislativo n. 35 dell'8 giugno u.s..

Art. 21 Legge regionale 30 maggio 2017, n. 15
(misure di semplificazione in materia energetica)

- Modifica dell'art. 27, comma 1, lettera d), Legge Regione Lombardia 26/2003 (disciplina in materia di gestione rifiuti, energia, a utilizzo sotto-suolo e risorse idriche)

La norma di cui alla lettera d) dispone che i Comuni provvedano ad effettuare il controllo sul rispetto della normativa di cui al DPR 412/1993, in tema di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

La modifica include nell'ambito dei controlli anche gli edifici civili; e prevede che ai Comuni sia attribuito il compito di effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, lettera d) D.Lgs. 102/2014 (attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

- Modifica dell'art. 28, comma 1, lettera c), Legge Regione Lombardia 26/2003

Ai sensi della disposizione di cui alla lettera c), le Province provvedono ad effettuare il controllo ai sensi del DPR 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

La modifica include nell'ambito dei controlli anche gli edifici civili; e prevede che alle Province sia attribuito il compito di effettuare il controllo, l'accertamento, delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, lettera d) D.Lgs. 102/2014.

- Modifica dell'art. 9, comma 1, lettera b), Legge Regione Lombardia 24/2006 (disciplina della prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera)

Nella norma di cui alla lettera b), in base alla quale è previsto che la Giunta regionale, in conformità alla normativa europea e nazionale, detti disposizioni atte a regolare installazione, esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici civili, la modifica stabilisce che la Giunta regionale detti altresì disposizioni "per la periodica indizione, da parte della Regione, della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati" da mettere a disposizione delle Province, della Città metropolitana di Milano e dei Comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili" (secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 26/2003, per l'affidamento degli incarichi di ispezio-

ne sugli impianti stessi).

- Modifica dell'art. 4 Legge Regione Lombardia 31/2014 (disciplina in tema di riduzione del consumo di suolo, e per la riqualificazione del suolo degradato)

L'art. 4 della Legge regionale 31/2014, ai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies prevede incentivazioni sia per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici finalizzati ad ottenere determinate percentuali di efficienza energetica, sia per gli interventi di nuova costruzione, sempre finalizzati al raggiungimento di determinate soglie di efficienza energetica.

La modifica prevede l'introduzione dei commi 2-sexies e 2-septies.

Comma 2 sexies: Le misure d'incentivazione di cui ai menzionati commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.

Comma 2 septies: La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile è autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici, e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'art. 43 della L.R. 12/2005.